

I 10 comandamenti ... per un oratorio estivo sereno e tranquillo

Per molte parrocchie ambrosiane l'oratorio ed i campi estivi tra i monti o al mare sono le attività più articolate e complesse che organizzano durante l'anno: per il numero di ragazzi coinvolti e per le figure educative impegnate; per l'orario giornaliero di apertura degli oratori (non raramente ben più di 8 ore) e per le numerose iniziative che compongono il calendario settimanale (giochi, tornei, laboratori, pranzo, gite, piscine ... momenti di preghiera), per l'impegno economico e le formalità che devono essere adempiute con attenzione e tempestività.

Proprio per consentire a tutti coloro che si rendono disponibili per collaborare nell'organizzazione di queste iniziative di dedicare le maggiori e migliori risorse di tempo e di attenzione ai profili educativi è opportuno disporre di un quadro sintetico – ma preciso – sia degli adempimenti formali prescritti dalla normativa, sia delle responsabilità giuridiche che gravano (in modo diverso) su tutti coloro che assumono un ruolo attivo nelle iniziative.

La parrocchia è il soggetto organizzatore.

Ormai le attività estive rivolte ai ragazzi non sono organizzate solo dalle parrocchie: negli anni anche le amministrazioni comunali si sono impegnate direttamente nella promozione di queste iniziative, come pure enti privati (dalle associazioni a vere e proprie strutture commerciali).

Le diverse iniziative che scandiscono le giornate estive organizzate da una parrocchia o da un altro ente civile o pubblico potrebbero essere anche identiche (giochi, laboratori, spazio per i compiti scolastici, tempo del pranzo ...), tuttavia qualora l'ente gestore sia una parrocchia o un altro ente ecclesiastico si tratta di attività che lo Stato italiano riconosce essere di "religione o di culto" ai sensi dell'art. 16, lett. a) della L. n. 222/85: "16. Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque: a) attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana [...]".

Ricondurre l'oratorio ed i campi estivi delle parrocchie tra le attività dirette "all'educazione cristiana" ha come principale effetto, in forza dell'art. 7 dell'Accordo di Revisione del Concordato Lateranense, la loro soggezione alla normativa canonica e non a quella statale¹.

Va precisato che tale identificazione non è fondata in una norma dell'ordinamento giuridico ma è il frutto dell'interpretazione dell'art. 16, L. n. 222/85, alla luce della tradizione italiana che, per volontà dello Stato Italiano e della Chiesa Cattolica, ha dato origine alla classificazione operata dal predetto articolo².

¹ L. n. 121 del 25 marzo 1985, art. 7: "3. Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione. Le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime". Questo comma dispone, in modo esplicito che solo le attività "diverse" sono soggette alla normativa dello Stato, ed in modo implicito che quelle "di religione o culto" sono soggette solo alla normativa ecclesiale. Sul tema di veda L. Simonelli, *Il decalogo dell'ente ecclesiastico*, in exLege n. 2/2015, 76; L. Simonelli, *L'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto e il mondo dei professionisti*, in exLege n. 1/2012; P. Clementi, *La fiscalità dell'ente ecclesiastico*, in *L'ente Ecclesiastico a trent'anni dalla Riforma Concordataria*, Giuffrè, 2015, 263.

² Commissione paritetica per gli enti ecclesiastici, Relazione sui principi, Roma, 6 luglio 1984, "Per dare ulteriore certezza alle procedure del riconoscimento e alla condizione giuridica degli enti ecclesiastici, si indicheranno le attività considerate di religione o di culto e quelle non considerate tali. Lo Stato, infatti, considererà agli effetti delle leggi civili, attività diverse da quelle di religione e di culto le attività di assistenza e beneficenza, istruzione, cultura, educazione nonché le attività commerciali o comunque con scopo di lucro. Per contro, saranno considerate attività di religione e di culto quelle dirette all'esercizio del culto o alla cura d'anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi e alla educazione cristiana".

Tuttavia la Legge n. 206 del 1° agosto 2003 *“Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari per la valorizzazione del loro ruolo”* conferma questa interpretazione dell’art. 16, lett. a) laddove al comma 1 attesta che *“[...] lo Stato riconosce e incentiva la funzione educativa e sociale svolta nella comunità locale, mediante le attività di oratorio o attività similari, dalle parrocchie e dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, nonché dagli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali in materia³”* (art. 1), ed al comma 2 elenca alcuni profili dell’attività di oratorio che sono di particolare interesse anche per lo Stato⁴.

Ad ulteriore supporto di tale interpretazione dell’art. 16, lett. a) della L. n. 222/85 vi è anche il Sinodo 47° della Chiesa Ambrosiana che in riferimento alla tradizione dell’oratorio ambrosiano così si esprime: *“209. Un ruolo storicamente rilevante e ancora oggi fondamentale per la pastorale giovanile ha l'oratorio, nel quale l'intera comunità parrocchiale manifesta concretamente la sua attenzione educativa per la gioventù. Attraverso il necessario aggiornamento e l'adattamento a luoghi e situazioni diversi, l'oratorio si mantiene e si dimostra accogliente, missionario, capace di formare alla fede”*.

Per evitare equivoci sono opportune tre precisazioni finali.

- 1) Il fatto che il Concordato abbia riconosciuto la natura di attività di religione o culto a queste iniziative promosse dalla parrocchia, in quanto declinazione concreta di una delle funzioni ecclesiali fondamentali⁵, non impedisce alla parrocchia stessa di organizzare queste attività a favore dei ragazzi scegliendo di adottare o avvalersi di istituti giuridici disciplinati a tutto tondo dall’ordinamento statale, come nel caso dei Centri ricreativi diurni per i ragazzi da 3 a 16 anni previsti dalla normativa regionale lombarda⁶: in tal caso, però, la parrocchia si assoggetta (per scelta volontaria) a tutte le disposizioni statali e/o locali, comprese quelle fiscali⁷.
- 2) Se non sussiste un diritto esclusivo degli enti ecclesiastici ad organizzare gli oratori ed i campi estivi, dall’altro esiste un loro diritto a promuoverli direttamente e senza doversi avvalere di altri enti civili, cioè ad agire rimanendo nell’ambito delle attività di religione o culto, la cui tutela è assicurata dalla norma concordataria.
- 3) Da ultimo occorre considerare che negli ultimi anni è cresciuta la presenza di bambini e ragazzi di altre confessioni religiose o i cui genitori si vogliono considerare privi di appartenenza religiosa: la loro adesione non determina, però, il venir meno né del tratto educativo, né del tratto “cristiano” che caratterizza sempre l’impegno delle comunità cristiane.

³ L’ultimo inciso del co. 1 attesta l’esistenza di una competenza delle regioni e degli enti locali in ordine al potere di incentivare la funzione educativa degli oratori.

⁴ *“2. Le attività di cui al comma 1 sono finalizzate a favorire lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dei minori, degli adolescenti e dei giovani di qualsiasi nazionalità residenti nel territorio nazionale. Esse sono volte, in particolare, a promuovere la realizzazione di programmi, azioni e interventi, finalizzati alla diffusione dello sport e della solidarietà, alla promozione sociale e di iniziative culturali nel tempo libero e al contrasto dell'emarginazione sociale e della discriminazione razziale, del disagio e della devianza in ambito minorile, favorendo prioritariamente le attività svolte dai soggetti di cui al comma 1 presenti nelle realtà più disagiate”*.

⁵ A tal proposito si veda il can. 795 *“Dal momento che la vera educazione deve perseguire la formazione integrale della persona umana, in vista del suo fine ultimo e insieme del bene comune della società, i fanciulli e i giovani siano coltivati in modo da poter sviluppare armonicamente le proprie doti fisiche, morali e intellettuali, acquistino un più perfetto senso di responsabilità e il retto uso della libertà e siano preparati a partecipare attivamente alla vita sociale”*.

⁶ Regione Lombardia, DGR n. 11496 del 17 marzo 2010 *“Definizione dei requisiti minimi di esercizio dell’unità di offerta sociale Centro Ricreativo Diurno per minori”*, *“Definizione. Il Centro ricreativo diurno (CRD) per minori è una Unità di Offerta sociale, pubblica o privata anche realizzata presso luoghi di lavoro che, attraverso una puntuale progettazione svolge, nell’ambito delle funzioni educative rivolte ai minori, attività ricreative, di tempo libero e di socializzazione per minori che nel periodo di chiusura delle attività scolastiche permangono nel proprio luogo di residenza”*.

⁷ È evidente che tale decisione debba essere supportata da ragioni significative dato che vien meno la qualifica – “Agli effetti delle leggi civili” – di attività di religione o culto. Inoltre, occorre verificare se la normativa diocesana considera tale decisione del parroco un atto di amministrazione straordinaria (in quanto implica l’inizio di una vera attività commerciale); cf. CEI, Istruzione in Materia Amministrativa, 2005, Allegato C, n. 10.

1. L'oratorio estivo come attività di "educazione cristiana".

Il Concordato riconosce che le attività di religione o culto sono soggette alla normativa canonica e non (anche) alla normativa italiana⁸; di conseguenza anche l'oratorio ed i campi estivi sono attività non disciplinate dalla normativa civile.

Questa condizione merita, però, di essere chiarita al fine di evitare che sia intesa ed applicata in modo scorretto. In particolare, occorre definire con precisione cosa si debba intendere per "attività estive" al fine di non includervi situazioni/relazioni che pur realizzandosi all'interno di queste iniziative destinate ai ragazzi restano comunque soggette alla normativa statale.

Ciò che non è soggetto al diritto statale è, anzitutto, l'attività "educativa cristiana" in sé considerata che, dunque, non necessita di autorizzazioni amministrative per poter essere realizzata da una parrocchia⁹. Di conseguenza anche altri suoi profili non sono soggetti all'ordinamento civile come, per esempio:

- a) i responsabili di queste attività possono aver conseguito un particolare titolo di studio, ma tale circostanza non è un requisito essenziale per poter assumere tale funzione;
- b) non vi è un orario minimo di apertura, né vi sono vincoli in ordine all'età dei bambini/ragazzi che vi partecipano.

Per quanto riguarda le strutture utilizzate occorre evitare un equivoco: se da un lato l'attività di oratorio estivo non è soggetta a particolari "requisiti strutturali", dall'altro è certo che le strutture debbano essere sicure, cioè realizzate osservando le norme tecniche comuni.

Tuttavia, è evidente che pur non essendo previsto un rapporto preciso tra spazi a disposizione e numero di bambini/ragazzi presenti, occorre valutare con attenzione quanti iscritti all'oratorio e al campo estivo può accogliere una determinata struttura¹⁰. A tal proposito vale il criterio della prudenza e del buon senso ... senza scivolare nel tuziorismo (per cui si applicano le norme più restrittive).

⁸ C. Cardia, Principi di diritto ecclesiastico, Giappichelli, 2010, 333 "Circa la condizione giuridica cui sono soggetti, dopo il riconoscimento gli enti ecclesiastici occorre distinguere le attività di religione e di culto, nei confronti delle quali è pienamente operante il principio di autonomia dell'ente e di non ingerenza delle autorità pubbliche, e le attività diverse da quelle di religione o di culto per le quali tornano ad essere pienamente efficaci le norme e le disposizioni dell'ordinamento relative alle specifiche attività"; G. Casuscelli (a cura di), Nozioni di diritto ecclesiastico, Giappichelli, 2005, 299 "La disciplina dettata dalle norme di derivazione pattizia consente all'ente ecclesiastico di essere riconosciuto e di agire nell'ordinamento statale nel rispetto della sua struttura. L'essere sottoposto alla disciplina 'domestica', dettata dall'ordinamento confessionale, comporta una vera autonomia di organizzazione e di gestione dell'ente per tutti gli aspetti e le attività connessi ai fini di religione e di culto, che si esplica senza ingerenza dello Stato. [...] 115 Il regime tributario. [...] Non vi è dunque alcun'esenzione speciale da obblighi e oneri civilistici: l'ente confessionale usufruisce di un regime di specialità riguardo alle sole attività di religione e di culto".

⁹ Se, invece, la parrocchia intende attivare un Centro ricreativo diurno per i ragazzi (cd DGR n. 11496/2010) deve osservare quanto previsto dal DDG Famiglia e solidarietà sociale n. 1254 del 15 febbraio 2010. A tal proposito si veda quanto pubblicato dal Comune di Milano sul proprio sito: "La Regione Lombardia, con Decreto della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale n. 1254/2010, ha stabilito nuove norme per i gestori che intendono attivare una struttura, appartenente alla rete sociale, tra quelle sotto elencate. Gli interessati devono presentare la CPE – Comunicazione Preventiva di Esercizio (corredata della documentazione prevista), che sostituisce a tutti gli effetti l'Autorizzazione al Funzionamento, direttamente al Comune di Milano e, più precisamente, all'Unità Monitoraggio e Controllo Servizi Territoriali - Area Monitoraggio, Controllo e Riscossione Servizi Educativi - della Direzione Educazione. La CPE può essere, peraltro, anche fatta pervenire al sopra citato Ufficio a mezzo posta ordinaria o raccomandata A.R. oppure tramite posta elettronica certificata all'indirizzo ed.autorizzazioni.controlli@postacert.comune.milano.it. Una copia della Comunicazione Preventiva di Esercizio, ad esclusione della documentazione, deve essere inviata anche all'ATS Milano – Città Metropolitana - Servizio Vigilanza e Accreditamento Area Socio-Sanitaria, Corso Italia n. 19 - 20122 Milano." (http://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/it/servizi/educazione/comunicazione_preventiva_esercizio).

¹⁰ Si tenga presente che se l'attività fosse riconducibile, per esempio, ai Centri ricreativi diurni, l'esistenza di tutti i requisiti prescritti sarebbe una condizione per poter dare inizio all'attività (rileva il profilo formale); nel caso dell'oratorio, invece, la carenza di ambienti adatti ad accogliere i ragazzi rileva solo ex post, nell'ipotesi che si sia verificato un danno (profilo

Analogamente, la parrocchia non è tenuta a garantire per l'oratorio ed il campo estivo un preciso rapporto tra il numero dei ragazzi iscritti e quello degli educatori/animatori/adulti presenti, come invece è prescritto per le attività disciplinate dalla normativa statale (scuola, centri diurni, ...). Tuttavia la parrocchia è sempre tenuta a garantire la sicurezza dei bambini e dei ragazzi che le sono affidati: e la loro sicurezza dipende anche dal numero di educatori/animatori/adulti che sovrintendono alle attività. Ancora una volta vale il criterio della prudenza e del buon senso ... senza scivolare nel tuziorismo.

Sono invece soggetti al diritto statale:

- 1) i rapporti di lavoro/collaborazione retribuiti¹¹,
- 2) il trattamento degli alimenti (normativa HACCP e sicurezza alimentare) in occasione del pranzo, merenda, servizio bar.

2. La tutela della privacy.

Circa la privacy è necessario avere una doppia attenzione: anzitutto si deve considerare che dal 25 maggio 2018 è entrata in vigore il Regolamento europeo n. 2016/679, che sostituisce il D.Lgs. n. 196/2003, e che riguarda anche gli enti della Chiesa Cattolica; in secondo luogo occorre conoscere bene gli adempimenti richiesti alle parrocchie quando raccolgono e trattano i dati personali dei bambini/ragazzi (e dei loro genitori) per le attività di oratorio e dei campi estivi.

In termini essenziali:

- 1) fino al giorno 24 maggio 2018¹² queste attività promosse dalle parrocchie possono essere considerate soggette al Decreto Generale della CEI del 1999 (e non anche al D.Lgs. n. 196/2003) nella misura in cui sono riconducibili alle attività di religione o culto¹³;
- 2) dal giorno 25 maggio 2018 queste attività promosse dalle parrocchie devono osservare le norme del Decreto Generale della CEI rivisto dagli organismi della Conferenza Episcopale Italiana al fine di armonizzarlo con il Regolamento europeo.

Per agevolare l'azione delle parrocchie, l'Avvocatura aggiorna¹⁴ con tempestività la modulistica relativa alle attività estive e pubblicata sul Portale della Diocesi di Milano all'indirizzo www.chiesadimilano.it/avvocatura.

Anche l'installazione e la gestione dell'impianto di videosorveglianza è soggetto alla normativa privacy.

La regola generale che presiede all'utilizzo di questi sistemi "invasivi" è chiara: la videosorveglianza è ammessa solo se è (i) lecita e (ii) necessaria (iii) per un fine preciso¹⁵. Ciò significa che l'installazione e l'uso di questi sistemi deve essere attentamente valutato per evitare che la parrocchia sia esposta alle (giuste) lamentele delle famiglie dei bambini/ragazzi e dei maggiorenni che prestano servizio all'oratorio e alle (conseguenti) sanzioni comminate dalle autorità preposte.

sostanziale). Si comprende che l'incertezza in ordine alla conoscibilità a priori dell'adeguatezza delle strutture implica due problemi per la parrocchia: da un lato rimane esposta all'alea dell'esistenza/assenza di sicurezza "sostanziale", dall'altro rischia di vedersi applicare requisiti minimi prescritti per attività del tutto differenti, anche se destinate ai ragazzi (scuola, sport, attività sociali, ...).

¹¹ Solo in riferimento ai collaboratori retribuiti si applica la normativa relativa al certificato del Casellario Giudiziale (art. 25 bis, DPR n. 313/2002). Laddove non esiste un rapporto di tipo lavorativo (retribuito) non è necessario acquisire tale certificato.

¹² Tale data deve essere riferita al momento in cui la parrocchia acquisisce i dati personali dei ragazzi, cioè al momento in cui riceve il modulo di iscrizione debitamente compilato e sottoscritto.

¹³ Qualora, invece, la parrocchia abbia deciso di gestire tali attività avvalendosi delle opportunità previste dalla normativa statale (per es. centri ricreativi diurni) deve applicare anche il D.Lgs. n. 196/2003, in particolare consegnando l'Informativa e raccogliendo il Consenso di coloro che esercitano la potestà genitoriale.

¹⁴ È certo che a far data dal 25 maggio 2018 sono obsoleti i moduli realizzati prima dell'entrata in vigore del Regolamento europeo. Pertanto, per le iscrizioni raccolte a partire dal 25 maggio 2018 devono essere utilizzati i moduli rivisti ed armonizzati con il Decreto Generale della CEI 2005 (revisione 2018).

¹⁵ Si veda l'articolo L. Simonelli, Videosorveglianza e Privacy, exLege, 1/2007, 69.

Se non vi sono particolari difficoltà ad ammettere l'uso della videosorveglianza delle strutture nella fascia oraria di chiusura (soprattutto di notte, per dissuadere infrazioni e danneggiamenti), da valutare con attenzione è l'uso di tali impianti durante il giorno, quando sono presenti i bambini/ragazzi. A parere di chi scrive non dovrebbero sussistere difficoltà a sorvegliare costantemente (con registrazione¹⁶) l'ingresso dell'oratorio, come pure a monitorare le zone di queste strutture che sono interdette all'accesso dei ragazzi ma che è difficile rendere fisicamente inaccessibili (scale che conducono a zone seminterrate, aree nascoste alla vista di chi organizza/dirige la giornata in oratorio).

Anche la fase di raccolta e archiviazione delle iscrizioni è soggetta alla normativa sulla Privacy.

Anzitutto si deve evitare di raccogliere dati non necessari per gestire le iniziative estive che coinvolgono direttamente non tanto le famiglie quanto i bambini/ragazzi¹⁷.

Poiché è opportuno dare la possibilità ai genitori di segnalare la presenza di patologie non manifeste o allergie che possono rivelarsi durante le molte ore trascorse dai ragazzi in oratorio, si suggerisce che queste notizie siano consegnate in busta chiusa al responsabile dell'oratorio o del campo estivo e da questi gestite (condivise con gli altri educatori) con estrema cautela.

Per quanto riguarda i sistemi e i programmi informatici utilizzati per gestire le presenze, gli ingressi/uscite (per es. i badge ed i braccialetti) e le iscrizioni da remoto è necessario prestare attenzione alla modalità utilizzata dal titolare del servizio/programma per conservare i dati, soprattutto quando si utilizzano sistemi "cloud", chiedendo di conoscere i protocolli di sicurezza approntati ed esigendo di poter esportare (in qualsiasi momento) su una memoria fisica tutti i dati già inseriti.

3. Il modulo di iscrizione.

Poiché il modulo di iscrizione non è solo una modalità per acquisire i dati necessari ma anche – anzi, soprattutto – il documento che "contiene" un vero contratto (prestazione di servizio), è necessario che il suo format sia predisposto con cura¹⁸ e sia accompagnato da un volantino che dà notizia dei principali servizi offerti dalla parrocchia alle famiglie e delle "regole della vita comune" durante l'oratorio ed il campo estivo.

È evidente, infatti, quanto sia importante che le famiglie e i ragazzi possano conoscere – prima di presentare l'iscrizione – le iniziative che riempiranno le giornate dell'oratorio, ma ancor più i tratti essenziali del patto educativo che sarà stretto con la parrocchia. Proprio questa finalità educativa che caratterizza l'attività di oratorio e di campo estivo chiede che anche i ragazzi e i loro genitori siano ben disposti ed evitino di assumere quegli atteggiamenti che potrebbero vanificare il buon esito della cura educativa¹⁹.

Per quanto riguarda gli elementi del modulo di iscrizione devono anzitutto essere precisate le parti "contraenti": la parrocchia (non la comunità pastorale) e uno²⁰/entrambi i genitori del bambino/ragazzo iscritto.

In secondo luogo, occorre indicare con chiarezza:

- 1) i "servizi" che la parrocchia assicura a tutti i ragazzi iscritti ed – eventualmente – i servizi specifici scelti da ciascuna famiglia (per es. assistenza per i compiti scolastici, servizio mensa ...);

¹⁶ La presenza delle telecamere deve comunque essere ben segnalata e chiaramente indicata l'area oggetto delle riprese ... soprattutto se si desidera ottenere un effetto dissuasivo.

¹⁷ Per esempio, è inutile (e vietato) chiedere dati relativi ad altri membri del nucleo familiare che non servono per gestire l'oratorio e non possono essere utilizzati per "implementare" un generico archivio dell'oratorio.

¹⁸ La pagina dell'Avvocatura presenta una serie di format predisposti con attenzione (www.chiesadimilano.it/avvocatura, sezione Documentazione – Oratorio).

¹⁹ A maggior ragione devono essere evitati dai ragazzi quei comportamenti che generano pericolo per sé e per gli altri partecipanti.

²⁰ Per l'attività di oratorio è sufficiente la sottoscrizione di uno dei genitori o degli adulti che esercitano la potestà genitoriale. Per la partecipazione al campo estivo si suggerisce, invece, di acquisire entrambe le firme considerato che il minore trascorrerà fuori casa un periodo prolungato.

- 2) l'orario (d'ingresso/uscita) dell'oratorio, affinché i genitori possano essere presenti all'apertura dell'oratorio, al termine della giornata, per accogliere personalmente il proprio figlio, qualora non intendano lasciarlo tornare a casa da solo²¹;
- 3) i costi dei servizi comuni e di quelli eventualmente richiesti dai genitori.

È altresì opportuno acquisire la volontà dei genitori di permettere alla parrocchia ed al responsabile dell'oratorio e del campo estivo di adottare alcune decisioni radicali, qualora fossero necessarie, per garantire il contesto educativo dell'iniziativa, oppure la sicurezza del loro figlio e/o di tutti i partecipanti²².

Da ultimo è necessario che il modulo di adesione (contratto) sia sottoscritto dal genitore che iscrive il figlio all'oratorio o al campo estivo in quanto la mancanza di una sottoscrizione autografa del genitore:

- 1) rende assai fragile il rapporto giuridico che comunque intercorre tra parrocchia e genitori,
- 2) impedisce di aver certezza in ordine ai servizi che la parrocchia deve assicurare e agli impegni assunti dalla famiglia,
- 3) non permetterebbe alla parrocchia di acquisire formalmente l'autorizzazione ad assumere alcune decisioni che si rendessero indispensabili per svolgere in sicurezza le attività estive,
- 4) non consente di adempiere agli obblighi privacy (consegna dell'informativa e acquisizione del consenso).

Per questo motivo la sola iscrizione telematica da remoto (consentita da alcuni applicativi dedicati alle attività di oratorio ed offerti alle parrocchie) non è sufficiente²³ in assenza di una previa autenticazione sicura dell'identità del genitore.

La compilazione telematica dell'iscrizione potrebbe, invece, essere utile qualora, dopo aver compilato on line il *form* predisposto dalla parrocchia, i genitori possano procedere alla stampa e alla sottoscrizione di una copia cartacea da consegnare in parrocchia (non a mezzo mail).

4. La responsabilità civile per danni.

Come tutte le azioni umane anche l'organizzazione di una serie di iniziative rivolte ad un gruppo di ragazzi minorenni ben identificato (gli iscritti) fa sorgere in capo a chi le promuove una responsabilità giuridica. Si pensi alla mamma che si rende disponibile ad accompagnare a casa al termine della scuola il figlio minorenne di una amica, oppure il papà che si presta ad accompagnare alla partita alcuni compagni di squadra del figlio, oppure la ragazza che gratuitamente si rende disponibile a curare la figlia piccola della vicina di casa.

²¹ Difficilmente una parrocchia con molti bambini iscritti è in grado di gestire l'uscita dei più piccoli adottando il sistema della riconsegna personale del bambino ai genitori o ai delegati (come, invece, accade a scuola). Meglio non promettere ciò che non si è in grado di mantenere e garantire la sorveglianza dell'ingresso dell'oratorio per evitare che un bambino possa uscire non accompagnato da una persona responsabile: sta ai genitori/nonni essere presenti per accogliere personalmente il proprio bambino.

²² A titolo di esempio: *"Iscriviamo nostro/a figlio/a al Campo Estivo organizzato dalla Parrocchia di ... che si svolgerà a ... dal ... al Dichiariamo di essere a conoscenza e accettare le Regole della Vacanza che sono affisse presso ... e che abbiamo ricevuto. Autorizziamo la Parrocchia, nella persona del Responsabile del Campo Estivo e dei suoi collaboratori maggiorenni in loco: (i) ad assumere ogni provvedimento necessario per garantire che le attività e gli ambienti utilizzati dalla parrocchia rimangano accoglienti e sicuri per tutti i ragazzi presenti; (ii) ad impedire a nostro/a figlio/a ogni attività che fosse ritenuta dai responsabili pericolosa o comunque inopportuna, (iii) a provvedere per il rientro in Parrocchia di nostro/a figlio/a quando questo provvedimento fosse necessario per custodire il significato della vacanza dell'Oratorio o per evitare che siano ripetuti comportamenti inammissibili, (iv) a trattare questi dati personali conferiti nei limiti e per le finalità di cui alla Informativa in calce. Autorizziamo gli enti del servizio sanitario nazionale e il personale medico e paramedico ad adottare i percorsi diagnostici e terapeutici ritenuti necessari e/o opportuni al fine di recuperare l'integrità fisica e psico-fisica di nostro/a figlio/a, secondo la loro prudente valutazione"*.

²³ Non è in discussione l'utilità di poter implementare on line il database dell'oratorio (iscrizioni settimanali, adesioni a gite e uscite in piscina, partecipazione a laboratori particolari, ...), e così disporre in tempo reale del panorama completo delle diverse iniziative e dei rispettivi partecipanti; è invece certa l'inutilità di tale procedimento che prescinde dal documento cartaceo in ordine al venire ad esistenza di un rapporto giuridico: mancando la firma autografa od una vera autenticazione digitale, in caso di contenzioso la parrocchia non ha acquisito alcun documento (cartaceo o digitale) attribuibile con certezza ad un genitore.

In tutti questi casi l'ordinamento giuridico, senza che vi sia alcuna volontà in tal senso da parte dei maggiorenti coinvolti, impone loro di rispondere dei danni ingiusti causati al minore accolto nella propria sfera personale, attraverso il risarcimento patrimoniale; questa norma giuridica (che, si può dire, è antica come il mondo) incarna il principio della cosiddetta responsabilità extracontrattuale: *“Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”* (art. 2043 cod. civ.).

Questa norma madre ha poi dato vita ad alcune norme particolari che meglio identificano casi in cui una persona è responsabile dei danni arrecati a terzi; in particolare sono interessanti per le attività estive gli articoli 2048 e 2049:

- 1) per l'art. 2048 – *“Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”* – gli adulti, in primis i genitori, sono responsabili anche dei danni arrecati a terzi dai minori loro affidati, salvo che diano prova di non aver potuto evitare il fatto dannoso causato da questi ultimi;
- 2) per l'art. 2049 – *“I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti”* – coloro che organizzano e dirigono l'attività dei collaboratori sono responsabili dei danni da questi causati mentre operano all'interno dell'incarico ricevuto²⁴.

Accanto alla cosiddetta “responsabilità extracontrattuale” il legislatore ha previsto anche un'altra situazione che è fonte di responsabilità a carico di un soggetto e a favore di chi ha subito un danno; è il caso della cosiddetta “responsabilità contrattuale” disciplinata dall'articolo 1218 del codice civile: *“Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”*.

In questo caso la responsabilità nasce in quanto una parte (parrocchia), che si è volontariamente impegnata a rendere una determinata prestazione a favore di un'altra parte (genitori dell'iscritto), non esegue esattamente la prestazione promessa e questo inadempimento genera un danno che deve essere risarcito.

Per l'ordinamento giuridico queste sono le due tradizionali fonti di responsabilità per danni:

- 1) senza che vi sia alcun previo rapporto giuridico tra il responsabile e il danneggiato, il mero fatto illecito (contro il diritto) del primo, che è causa di un danno ingiusto a terzi, lo obbliga al risarcimento (art. 2043 ss. cod. civ.),
- 2) quando a causa di un contratto una parte ha il diritto di ricevere (esattamente) una prestazione da parte di un altro soggetto, il danno causato dalla esecuzione imperfetta o, *tout court*, dalla mancata esecuzione dell'impegno assunto, deve essere risarcito da colui che è inadempiente (art. 1218 cod. civ.).

La principale differenza tra le due ipotesi di responsabilità è data dall'onere della prova, infatti:

- 1) nel caso dell'art. 2043 colui che ha subito un danno e ritiene responsabile un determinato soggetto deve provare (i) il danno ingiusto e (ii) il fatto causa del danno e (iii) l'imputabilità di tale fatto a colui al quale chiede il risarcimento;

²⁴ L'essenzialità di queste norme non deve indurre a ritenere che sia semplice riconoscere quando un fatto dannoso è imputabile ad una persona adulta che, dunque, dovrà risarcirlo. Tuttavia, nessuno può esimersi da tale responsabilità eccedendo il fatto di non essere un fine giurista. Conferma dell'esistenza nell'animo umano di un certo senso innato capace di far riconoscere le situazioni che generano tale responsabilità è il fatto che già i bambini piccoli pretendono di avere un giocattolo nuovo dall'amico che ha rotto il loro!

2) nel caso dell'art. 1218 colui che ha subito il danno deve provare soltanto (i) il danno e (ii) l'inadempimento di colui che doveva eseguire esattamente una prestazione.

È evidente che questa seconda ipotesi agevola il danneggiato in quanto è gravato da un onere della prova alleggerito rispetto al caso dell'art. 2043.

Se queste sono le regole fondamentali della responsabilità per danni – una sorta di Scilla e Cariddi – la parrocchia, come tutti gli enti e le persone fisiche, deve prestare la necessaria attenzione quando opera nel mondo per evitare di causare danni e di doverli risarcire.

Tale attenzione si fonda su due solidi pilastri: un certo intuito nel saper riconoscere le situazioni che potrebbero essere occasione di danno e la prudenza che consente di operare in condizioni di sufficiente sicurezza.

In altre parole: il pericolo esiste e frequentemente non può essere cancellato; può, però, essere ridotto il rischio che possa realizzarsi.

Con questa attenzione vivono le persone, operano gli enti giuridici (dalle associazioni alle grandi società) e, anche, gli enti ecclesiastici.

Per quanto riguarda l'oratorio ed il campo estivo, la parrocchia si trova caricata anzitutto della responsabilità contrattuale in quanto raccogliendo dai genitori il modulo d'iscrizione (completo di firma autografa) si impegna nei loro confronti ad una serie di prestazioni puntuali (*in primis*: accogliere e custodire i figli per un certo periodo della giornata o per un'intera settimana di campo estivo). Si comprende il motivo per cui si deve prestare una certa attenzione nel predisporre il format di iscrizione e il volantino che pubblicizza le attività estive.

Ciò non toglie che la parrocchia possa essere chiamata a rispondere anche per ipotesi di responsabilità extracontrattuale qualora il fatto dannoso non possa essere qualificato come inadempimento di una prestazione che si era impegnata ad eseguire "esattamente".

È, dunque, necessario che la parrocchia (nelle persone del parroco, del vicario parrocchiale e del responsabile delle attività estive):

- 1) definisca in anticipo quanti ragazzi è in grado di accogliere e custodire nelle attività di oratorio (che si svolgono di regola in ambienti "chiusi") o dei campi estivi (realizzati in case per ferie o campeggi), considerato anzitutto il numero di educatori che sarà in grado di coinvolgere²⁵ e la conformazione delle strutture che saranno impiegate;
- 2) utilizzi ambienti privi di situazioni e strutture manifestamente pericolose²⁶;
- 3) chiuda fisicamente l'accesso degli ambienti destinati alle attività per i bambini/ragazzi²⁷;

²⁵ Il fatto che gli educatori siano maggiorenni è certamente necessario, tuttavia anche la presenza di educatori diciassetenni non è irrilevante al fine di dar vita ad un contesto sicuro. Non vi è un parametro legale che definisce il rapporto minimo tra ragazzi accolti e educatori impegnati; tuttavia in caso di un danno causato da scarsa vigilanza il giudice valuterà *ex post* se il numero degli educatori era sufficiente: per questo motivo non è opportuno impegnare un numero di maggiorenni eccessivamente contenuto. Si tenga presente che il numero degli educatori maggiorenni (integrato dagli educatori minorenni) potrebbe essere ritenuto inadeguato considerata l'ampiezza degli ambienti dell'oratorio e l'età dei bambini e dei ragazzi: in un oratorio molto esteso e con molte strutture, ed in presenza di un numero elevato di bambini piccoli, è necessario un gruppo di educatori maggiorenni più ampio rispetto a quelli che sarebbero sufficienti in caso di un oratorio più piccolo e con ragazzi più grandi.

²⁶ Le cucine allestite per il pasto dell'oratorio sono ambienti che devono essere inaccessibili ai bambini/ragazzi. Per le parrocchie ambrosiane si rinvia per una prima introduzione al tema a C. Seno, *La sicurezza degli immobili e delle strutture*, exLege, 4/2009; S. Bernardello, *La sicurezza delle persone e delle attività*, exLege, 4/2009

²⁷ Laddove la chiusura fisica non sia realizzabile (anche solo in alcune fasce orarie), è opportuno presidiare le aree di ingresso/uscita. Per accrescere la sicurezza degli ambienti si potrebbe valutare – caso per caso – l'utilità di monitorare gli ingressi con un sistema di videosorveglianza.

4) dia (poche) indicazioni precise a tutti i presenti (ragazzi ed educatori) quando si svolgono attività all'esterno dell'oratorio (in occasione di gite e giornate in piscina²⁸); queste raccomandazioni servono a sollecitare tutti ad evitare quei comportamenti che potrebbero mettere in pericolo sé e/o gli altri.

Qualora la parrocchia decida di impegnare in queste attività persone retribuite si deve prestare attenzione anche agli adempimenti prescritti dal D.Lgs. n. 81/08 relativo alla sicurezza dei luoghi di lavoro; in particolare occorre incaricare un professionista abilitato al quale chiedere la redazione di un documento di valutazione dei rischi (DVR) avente ad oggetto gli ambienti ove il collaboratore svolgerà il proprio incarico²⁹.

Un'attenzione particolare è richiesta per rendere piacevole e sicuro il tempo dell'oratorio ai ragazzi con disabilità in quanto la loro sicurezza potrebbe richiedere una dedizione particolare da parte di figure educative.

5. La responsabilità penale.

I fatti che per il diritto sono idonei a generare il dovere di risarcire un danno possono anche avere una rilevanza penale. Infatti, mentre la responsabilità per danni è volta a tutelare il diritto di colui che è stato danneggiato (e la decisione di essere risarcito è lasciata alla sua valutazione), in presenza di fatti o di danni che l'ordinamento ritiene particolarmente gravi è il medesimo ordinamento (penale) ad aggiungere la cosiddetta responsabilità penale sanzionata non con il risarcimento del danno ma con una sanzione penale: detentiva (reclusione o arresto) e/o patrimoniale (multa o ammenda).

Diversamente dalla responsabilità per danni, la responsabilità penale è solo personale (la pena è comminata solo a colui che ha violato la norma penale e non ad altre figure): nel caso delle attività parrocchiali la responsabilità penale graverà sulle persone che hanno compiuto il reato, mentre per il risarcimento dell'eventuale danno subito da un terzo scatteranno le norme presentate nel paragrafo precedente e potrà essere chiamata a rispondere anche la parrocchia.

Inoltre, mentre nel caso della responsabilità per danni i fatti che possono generare l'obbligo di risarcire non sono identificabili a priori (infatti quando si verifica un danno ingiusto e il danneggiato prova che la causa è un determinato comportamento/omissione imputabile ad una persona, quest'ultima è tenuta a risarcirlo), la responsabilità penale si attiva solo quando una persona viola una precisa norma penale (dunque conoscibile in anticipo).

Ciò detto occorre considerare che si possono commettere reati non solo per comportamenti positivi ma anche con omissioni: ciò accade quando un soggetto, tenuto a garantire un diritto di un terzo, omette di adottare un comportamento e ciò consente che si verifichi un fatto che l'ordinamento intende evitare³⁰.

²⁸ Il fatto che le piscine siano dotate di proprio personale specializzato per garantire la sicurezza (in acqua) dei presenti non solleva la parrocchia dalla responsabilità (contrattuale) che ha assunto nei confronti dei bambini e dei genitori; in questo caso si può dire – semplificando – che si “aggiunge” la responsabilità del gestore a quella della parrocchia.

²⁹ Il professionista deve tener di debito conto che questi ambienti saranno “abitati” anche da molti ragazzi minorenni. Per quanto riguarda le parrocchie ambrosiane si rinvia a E. Mapelli, Sicurezza e lavoro: introduzione al D.Lgs. n. 81/08, exLege, 1/2009; E. Mapelli, Sicurezza sui luoghi di lavoro, exLege, 1/2013; E. Garavaello, *Procedure standardizzate e formazione, informazione e addestramento*, exLege, 1/2013; L. Simonelli, *Quesiti circa l'applicazione del D.Lgs. n. 81/08 in parrocchia*, exLege, 1/2013; E. Mapelli, *Diritto del lavoro: le novità del D.Lgs. n. 151/15*, exLege, 3/2015.

³⁰ Un esempio di questa dinamica lo si rinviene laddove l'ordinamento intende garantire la sicurezza fisica delle persone: il dipendente subisce un infortunio causato dal fatto che il datore di lavoro abbia ommesso una certa azione (adottare una misura di sicurezza nelle procedure di lavoro); un avventore subisce un danno causato dalla mancata adozione nelle cucine da campo delle misure di sicurezza prescritte dalla normativa. In queste circostanze colui che dirige l'attività commette un reato (omissivo) e ne subisce la sanzione.

Poiché, come detto, la sanzione penale nasce solo se vi è una violazione della norma penale, quando si organizza l'oratorio od il campo estivo occorre prestare attenzione anzitutto a due ipotesi di reato (puniti solo per dolo e non per colpa)³¹:

- 1) *“Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a trecentonove euro”* (art. 581 cod. pen.),
- 2) *“Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dagli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa”* (art. 582 cod. pen.).

Come segnalato nel paragrafo precedente la virtù della prudenza è una grande risorsa che permette di prevedere (ed evitare) quelle iniziative o comportamenti che potrebbero – con facilità – cagionare una lesione personale.

Dunque, il responsabile dell'oratorio e del campo estivo deve prestare attenzione oltre che ai suoi comportamenti, anche a quelli dei collaboratori (compresi gli animatori, anche se minorenni) al fine di aiutarli a riconoscere quelle azioni e/o omissioni che potrebbero essere qualificati come reati.

6. L'assicurazione per la responsabilità civile.

Il contratto di assicurazione non è la soluzione che evita alla parrocchia di dover sopportare gli effetti della responsabilità civile e/o penale; tuttavia attenua in modo significativo i suoi effetti patrimoniali in quanto – nei limiti del massimale assicurato – obbliga la compagnia assicurativa a risarcire i danni al posto della parrocchia³².

Infatti l'articolo 1882 del codice civile dispone che *“[...] l'assicuratore, verso il pagamento di un corrispettivo, detto premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana”* (art. 1882 c.c.).

Il presupposto è che si verifichi un danno causato dalla parrocchia ai sensi degli articoli 2043 e/o 1218 del codice civile. Quando, invece, il danno subito non è causato dall'azione/omissione di un terzo soggetto si tratta di un caso di “infortunio” (almeno in prima approssimazione); questi danni sono ristorati (almeno in parte) dalle polizze infortunio che obbligano l'assicuratore ad erogare all'assicurato un certo importo a verificarsi di un determinato infortunio (al di fuori di qualsiasi ipotesi di responsabilità ex articolo 2043 e/o 1218³³).

Tranne i casi previsti dall'ordinamento³⁴, né le assicurazioni di responsabilità civile, nè – tanto meno – quelle per infortunio, sono obbligatorie; tuttavia le parrocchie di fatto sono assicurate sia per i danni da responsabilità civile, sia contro gli infortuni. La decisione di stipulare un contratto di assicurazione è, dunque, lungimirante e tutela direttamente la parrocchia e, indirettamente, le persone danneggiate, in quanto il loro diritto al risarcimento è protetto dal rischio di incapacità del patrimonio parrocchiale.

Tuttavia, questa tutela assicurativa non deve indurre la parrocchia ad attenuare l'attenzione e/o la prudenza che possono ridurre il rischio che si possa verificare un danno.

³¹ Laddove sono impiegati anche collaboratori retribuiti occorre prestare attenzione anche ai reati speciali che può commettere – anche con omissioni – dal datore di lavoro (parrocchia/parroco). In questa situazione è decisiva la collaborazione del professionista al quale è affidato il Servizio di Prevenzione e Protezione previsto dal D.Lgs. n. 81/08.

³² Come anticipato, la parrocchia è tenuta a risarcire i danni per fatti ad essa imputabili e per le azioni commesse dai collaboratori e dalle persone minorenni affidate alla sua custodia.

³³ Il repertorio di casi di infortunio in oratorio è variegato: gli occhiali rotti, il dente scheggiato, una lesione causata da una caduta accidentale nel cortile od in gita.

³⁴ È il caso della assicurazione degli autoveicoli o quella a tutela dei volontari ex art. 18, D.Lgs. n. 117/17: *“Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi”*.

Di contro la responsabilità penale conseguente alla commissione di un reato non può essere protetta da alcuna polizza assicurativa in quanto la sanzione penale – arresto, detenzione, multa e ammenda – incide sempre e direttamente il reo. Al più la polizza assicurativa potrebbe obbligare l'assicuratore a rivalere la parrocchia per l'esborso relativo ai danni patrimoniali conseguenti al reato³⁵.

Da ultimo: un contratto di assicurazione di responsabilità civile è adeguato quando le condizioni di polizza sono commisurate alle circostanze ed alle attività assicurate: luoghi, tipo di attività, numero di presenti, tutela degli educatori/responsabili, tipo di iniziative³⁶.

7. La sicurezza alimentare.

È assai probabile che durante le attività dell'oratorio e del campo estivo siano "trattati" i prodotti alimentari per assicurare agli iscritti la merenda ed il pranzo (o, almeno, una parte di essi).

La normativa a tutela dell'igiene e degli alimenti prescrive alcuni adempimenti cui devono conformarsi anche le parrocchie:

1. tutte le persone (maggiorenni o minorenni) che trattano gli alimenti, anche solo nella fase di distribuzione del pranzo preparato e consegnato in oratorio da un servizio catering, devono aver partecipato ai corsi di formazione in materia di igiene alimentare (che hanno sostituito il "libretto sanitario")³⁷;
2. gli ambienti che accolgono le cucine provvisorie, siano esse collocate in ambienti chiusi o all'aperto, devono essere allestiti osservando le buone prassi HACCP³⁸;
3. le operazioni di preparazione dei pasti e della merenda devono essere illustrate nel Manuale Haccp che la parrocchia predispone con l'ausilio di un professionista abilitato³⁹;
4. l'attività di preparazione/distribuzione dei pasti deve essere segnalata all'ATS mediante la compilazione della SCIA da presentare al Comune⁴⁰.

³⁵ Non raramente le polizze escludono l'obbligo di sostituirsi all'assicurato quando il fatto che ha causato il danno è doloso; in tali ipotesi l'assicurazione risarcisce il danneggiato ma mantiene il diritto di rivalersi sul responsabile del reato/danno: *"L'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave. L'assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere. Egli è obbligato altresì, nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela degli interessi comuni all'assicuratore"* (art. 1900 cod. civ.); *"Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi. L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede. Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore"* (art. 1917 cod. civ.).

³⁶ Il fatto che sia assicurata la complessiva attività dell'oratorio o del campo estivo non significa che tutte le iniziative proposte ai partecipanti siano protette: se un'attività è particolarmente pericolosa (per es. una scalata in parete, l'attraversata di un ghiacciaio, una nuotata quando è esposta la bandiera rossa) la polizza potrebbe non coprire il danno.

³⁷ Questi corsi possono essere organizzati da una parrocchia a beneficio di tutto il decanato, coinvolgendo un professionista abilitato.

³⁸ Per una prima conoscenza dell'argomento si rinvia alle slides elaborate dall'arch. Cattaneo e dalla dott.ssa Bonzi, pubblicate nel box "Le strutture per le feste" della pagina web dell'Avvocatura.

³⁹ È evidente che quanto descritto nel manuale predisposto ad hoc dalla parrocchia non può rimanere lettera morta ma deve orientare l'azione di tutti coloro impegnati in cucina.

⁴⁰ Il format della SCIA precompilata ai fini della comunicazione all'ATS è pubblicata nel box "Le strutture per le feste" della pagina web dell'Avvocatura.

Una particolare attenzione deve essere prestata nella preparazione/distribuzione degli alimenti qualora tra gli iscritti e gli educatori vi siano persone con intolleranze o, addirittura, allergie alimentari⁴¹: è necessario che i responsabili del servizio cucina siano resi edotti di queste situazioni e delle precauzioni da avere.

8. I rumori.

Le attività di oratorio coinvolgono molti ragazzi e di conseguenza sono fonte di rumore.

Tuttavia, questo effetto naturale non esclude che la parrocchia debba prestare attenzione al fine di mantenere, entro limiti ragionevoli, i rumori che si diffondono dalle strutture parrocchiali.

L'equilibrio tra le ragioni dei ragazzi che giocano⁴² e i diritti dei vicini a non essere eccessivamente disturbati non è facile da raggiungere e, comunque, potrebbe non essere ritenuto soddisfacente da chi abita nei pressi dell'oratorio.

Alcune attenzioni elaborate per le parrocchie ambrosiane lo scorso anno potrebbero essere di aiuto per i responsabili degli oratori⁴³:

“1. È di tutta evidenza che è impossibile pretendere che l'oratorio, il gioco dei ragazzi o il semplice ritrovarsi in piazza (come pure il tempo di ricreazione o di pausa pranzo nelle scuole) possano avvenire senza produrre rumore; di contro è doveroso prestare un'adeguata attenzione da parte dei responsabili affinché il “necessario” rumore sia contenuto entro limiti ragionevoli e siano evitate quelle manifestazioni rumorose prive di qualsiasi utilità o necessità. È, dunque, necessario che coloro ai quali è affidata la responsabilità delle attività ricreative e sportive si attivino per richiamare la doverosa attenzione nei confronti dei vicini a tutti coloro che “vivono” i nostri oratori nel tempo estivo, soprattutto in alcune fasce orarie (prime ore del pomeriggio e tardo dopo cena).

2. In particolare si richiama l'attenzione in ordine all'uso degli impianti di amplificazione così da evitare un livello di volume scriteriato e/o con una continuità che non risponde ad alcuna apprezzabile utilità (se è ben possibile trasmettere una base musicale a volume moderato per qualche attività all'aperto, non è giustificabile avere in oratorio musica a volume molto alto ... come accade nei concerti). La questione è davvero delicata da risolvere in astratto o attraverso regole cartesiane; tuttavia si tenga presente che non poche amministrazioni comunali hanno disciplinato il cosiddetto “diritto di reclamo”, predisponendo un documento che qualsiasi persona può utilizzare per chiedere l'intervento dell'autorità preposta per verificare la violazione dei limiti previsti dalla normativa e – anche – vietare il perpetuarsi della fonte del rumore. In questo caso si tenga presente che se il rumore non trova giustificazione in un apprezzabile interesse (per esempio il normale gioco dei bambini o l'ordinaria attività sportiva) o non è contenuto entro limiti ragionevoli, è alta la probabilità che l'autorità preposta possa disporre la sospensione dell'attività rumorosa, “senza se e senza ma”.

3. Infine, si raccomanda di verificare le disposizioni adottate da ciascuna amministrazione comunale in ordine al “rumore” per quanto riguarda le attività di festa che anche la parrocchia può promuovere al di fuori delle normali fasce orarie di attività (per es. le feste che si svolgono dopo cena e che si protraggono fino a tardi). Di regola le disposizioni amministrative impongono agli organizzatori di presentare un'apposita domanda e di impegnarsi a terminare le attività “rumorose” entro un determinato orario”.

9. Le modalità per retribuire i collaboratori.

La parrocchia potrebbe decidere che alcune figure impegnate nell'oratorio e nei campi estivi debbano essere retribuite e le modalità per inquadrare queste situazioni sono già state illustrate lo scorso anno in seguito alla abrogazione dei vouchers e l'introduzione del nuovo “lavoro occasionale” (con numerosi vincoli). Si tratta di rapporti di breve durata (poche settimane e/o un paio di mesi), che hanno ad oggetto il servizio di responsabile

⁴¹ Queste notizie sono raccolte dai genitori in sede di consegna del modulo di iscrizione. Si suggerisce che le intolleranze e le allergie segnalate dai genitori siano accompagnate dalla diagnosi medica: questa circostanza attesta con sicurezza la patologia e le attenzioni da avere, ed esclude che sia un mero capriccio alimentare.

⁴² Se non è semplice (e talvolta possibile) attenuare il vociare dei ragazzi, potrebbe essere meno complicato mantenere entro limiti ragionevoli il volume della musica e degli avvisi diffusi attraverso strumenti audio.

⁴³ Comunicato dell'Avvocatura pubblicato sul portale il giorno 8 giugno 2017.

delle attività estive e/o di animatore, la cui retribuzione complessiva è determinata anche tenendo presente la qualità/responsabilità del servizio richiesto e dell'impegno orario atteso.

La soluzione più semplice e conforme alla normativa lavoristica è offerta dal "contratto di collaborazione" ex articolo 2 del D.Lgs. n. 81/2015 i cui contenuti essenziali⁴⁴ e i conseguenti adempimenti burocratici sono stati presentati in *"Le collaborazioni retribuite dopo l'abrogazione dei vouchers"*, § 6. Le collaborazioni coordinate e continuative, exLege 2/2016, 44.

Per queste necessità di breve durata le altre soluzioni sono poco più onerose (contratto di lavoro a tempo determinato), molto più onerose (contratto di somministrazione lecito, con agenzie autorizzate) o, addirittura, non consentite dall'ordinamento (appalti di servizi non genuini e/o altre forme di somministrazione illecita)⁴⁵ e pesantemente sanzionate anche in capo alla parrocchia che le utilizza.

Per quanto riguarda la diocesi di Milano, ai sensi del D.A. prot. gen. n. 707/2014, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa di durata inferiore ad un anno non richiedono la previa autorizzazione dell'Ordinario e possono essere direttamente sottoscritti dal parroco (non dal vicario parrocchiale); quelli di durata superiore ad un anno chiedono la previa autorizzazione dell'Ordinario, come pure è prescritta per i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato a prescindere dalla durata inferiore/superiore ad un anno. Il format del contratto di collaborazione coordinata e continuativa per le attività estive, nonché le indicazioni operative necessarie⁴⁶ sono pubblicati alla pagina dell'Avvocatura.

Infine, qualora si voglia retribuire colui che realizza determinati laboratori che impegnano gruppi di ragazzi per alcune ore la settimana è possibile utilizzare il contratto di lavoro autonomo occasionale (a ritenuta) in quanto l'impegno richiesto al collaboratore è davvero sporadico e limitato.

10. Le raccomandazioni "prudenti" ai collaboratori (maggioresni e minorenni).

Gli educatori e i responsabili operativi sono coloro che hanno contatto con i bambini ed i ragazzi iscritti all'oratorio ed al campo estivo; dunque sono loro i primi a dover mantenere alta l'attenzione affinché gli ambienti e le attività, come pure il comportamento dei minori loro affidati, siano in grado di evitare i danni a terzi (siano gli altri iscritti o le persone casualmente coinvolte nelle attività).

Per questo motivo è da raccomandare una semplice istruzione capace di suscitare in loro le attenzioni essenziali affinché il loro approccio ai ragazzi e la conduzione delle attività ad essi affidate siano guidate dalla prudenza ed espressione di una vera cura educativa.

È difficile elaborare un modello di queste istruzioni, tuttavia i sacerdoti, i consacrati e coloro che con esperienza dirigono le attività educative delle parrocchie sono in grado di richiamare l'attenzione di tutti i collaboratori affinché:

⁴⁴ Il Comunicato dell'Avvocatura pubblicato sul portale il giorno 19 febbraio 2018 offre alcune indicazioni in merito al compenso del contratto di collaborazione: *"Quale compenso per il coordinatore, quali costi per la parrocchia? Per determinare il compenso complessivo si suggerisce di assumere come valore di riferimento un costo orario lordo non inferiore ad euro 8,50. Occorre considerare che questo è solo uno dei parametri utili per definire il compenso complessivo del contratto di collaborazione. A tale importo orario corrisponde per il collaboratore un compenso orario pari a circa 7,55 euro (al netto delle ritenute fiscali). Considerato che la parrocchia deve sostenere anche una quota del contributo previdenziale, il costo orario complessivo a suo carico dovrebbe essere non inferiore ad euro 10,50 l'ora. Inoltre, per la gestione burocratica del contratto di collaborazione la parrocchia deve avvalersi di due servizi: quello dei un ufficio paghe e quello del responsabile della sicurezza dei luoghi di lavoro che dovrà elaborare il DVR (limitatamente agli ambienti di oratorio); il costo una tantum per ciascuno dei due predetti servizi dovrebbe essere pari a circa 300 euro (salvo migliori accordi con i professionisti)"*.

⁴⁵ Per una ampia presentazione delle ragioni della illiceità dei servizi di educatore o responsabile delle attività educative in parrocchia acquistati da enti che "prestano personale" anche sotto forma di appalti di servizi, si veda oltre all'articolo citato nel testo anche L. Simonelli, *I limiti all'utilizzo dell'appalto e della somministrazione di lavoro*, exLege 2/2009.

⁴⁶ *In primis*: il conferimento dell'incarico professionale ad uno studio paghe-contributi, la comunicazione della stipula del contratto al Centro per l'Impiego, l'elaborazione/aggiornamento del DVR e la nomina del RSPP (ex D.Lgs. n. 81/08)

Avvocatura – 14 maggio 2018
Il decalogo per l'oratorio estivo

- 1) Il rispetto dell'altro e l'aiuto reciproco sempre dovuto siano la regola d'oro dell'oratorio e del campo estivo,
- 2) i ragazzi possano muoversi in strutture sufficientemente sicure e custodite,
- 3) la condivisione del tempo e degli spazi possa svolgersi senza quelle esasperazioni del vivere assieme che potrebbero generare tensioni e litigi tra i ragazzi,
- 4) le attrezzature utilizzate non abbiano una pericolosità che eccede la normale tolleranza (tenuto conto dell'età dei ragazzi),
- 5) le immagini di coloro che "abitano" l'oratorio non siano divulgate in rete violando la normativa sulla privacy che tutela la dignità dei minori affidati alla cura della parrocchia⁴⁷,
- 6) il proprio corpo e quello delle altre persone (minorenni o maggiorenni) non sia usato ma custodito e rispettato.

⁴⁷ Se viene divulgata in rete l'immagine di un ragazzo iscritto all'oratorio e/o al campo estivo tale azione potrebbe essere sanzionata come comportamento illecito. In tal caso la parrocchia potrebbe essere chiamata a risponderne nei confronti dei genitori del minore (e risarcire i danni da essi patiti), ma anche colui che ha divulgato l'immagine potrebbe esserne ritenuto responsabile: a ciò consegue che, se maggiorenne, potrà essere condannato a risarcire il danno e, se minorenni, potrebbero essere condannati al risarcimento i suoi genitori.